

36.23 (testo 3)

Bonfrisco, Paolo Franco, Zanetta, D'Alia, Galioto, Tancredi, Massimo Garavaglia, Pichetto Fratin, Grillo, Ghigo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale.

determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a).

determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 5 non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 1.

L'importo di cui al comma precedente può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, , un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei tre anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 4 e 8 è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a). Il diritto di voto e agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.»

Relazione Tecnica all'emendamento 36.23 (testo 3) presentato da Bonfrisco, Paolo Franco, Zanetta, D'Alia, Galioto, Tancredi, Massimo Garavaglia, Pichetto Fratin, Grillo, Ghigo

La normativa di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti ("CDP") in società per azioni, di cui all'articolo 5 del decreto legge 269/2003, prevedeva che le azioni della CDP fossero attribuite allo Stato, con esercizio dei diritti dell'azionista da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e che le Fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati potessero detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della società.

In attuazione della legge citata, il capitale sociale fu determinato in euro 3.500 milioni; il capitale fu suddiviso in 350 milioni di azioni, di cui 245 milioni di azioni ordinarie (70% del capitale sociale) e 105 milioni di azioni privilegiate (30% del capitale).

Nel dicembre 2003 furono emanati due DPCM che, rispettivamente, disponevano: a) l'approvazione dello Statuto di CDP contenente, tra l'altro, la trasferibilità delle azioni solo a favore di Fondazioni bancarie nonché di banche e di intermediari finanziari vigilati e le regole per la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie; b) la cessione e le modalità di alienazione delle azioni privilegiate ai sensi della legge 474/94.

A fine dicembre 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze perfezionò la dismissione del 30% del capitale della società a 65 Fondazioni bancarie, cedendo i 105 milioni di azioni privilegiate ad un prezzo di vendita corrispondente al valore nominale delle stesse azioni (euro 1.050 milioni).

In conformità alle vigenti clausole statutarie, le fondazioni azioniste di minoranza hanno a disposizione le seguenti opzioni:

- convertire alla pari le azioni privilegiate in azioni ordinarie mantenendo la partecipazione del 30% del capitale sociale di CDP, versando un conguaglio determinato sulla base di una perizia del valore effettivo del patrimonio netto della società redatta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- convertire non alla pari le azioni privilegiate in azioni ordinarie, diluendo la loro partecipazione ad una percentuale inferiore al 30%, senza versare alcun conguaglio;
- esercitare il diritto di recesso con l'uscita dalla compagine azionaria previa liquidazione delle proprie quote da parte di CDP; in questo caso le fondazioni riceverebbero complessivamente, in caso di recesso integrale, massimi 662 milioni di euro calcolati, a norma di statuto, come la differenza tra il valore nominale della partecipazione (1.050 milioni) e l'extradividendo percepito rispetto al "dividendo preferenziale" riconosciuto fino al 2008 (388 milioni).

Come noto, il parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 7 novembre 2012, pur ritenendo legittime le vigenti clausole statutarie di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sul recesso degli azionisti privilegiati e sui termini della conversione delle azioni privilegiate in ordinarie ha, da un lato, valutato che *"tuttavia tale conclusione, pur persuasiva, non è del tutto tranquillizzante in relazione alle possibilità di innesco del contenzioso fra CDP (e Ministero) e fondazioni"* e, dall'altra, al fine di scongiurare un eventuale contenzioso, ha ritenuto che *"potrebbe essere ritenuto equo e quindi meritevole di tutela l'interesse a conseguire quote del patrimonio"*.

In relazione a ciò, il Consiglio di Stato, quanto alle possibili modalità di perseguimento di tale risultato, non ha ritenuto percorribili le fonti statutarie e interventi di tipo arbitrare, rappresentando che *"la soluzione*

pertanto non potrebbe che essere rinvenuta sul piano normativo, con determinazione del valore di concambio e di liquidazione che tenga conto dei criteri sopra espressi, volti a circoscrivere la meritevolezza della partecipazione delle fondazioni agli incrementi patrimoniali, conseguiti successivamente al loro ingresso".

L'emendamento 36.23 (testo 3) presentato dalla Senatrice Bonfrisco e altri, intervenendo con norma primaria nel regolare, in modo differente dallo statuto di CDP, le modalità di determinazione del valore delle azioni privilegiate, in linea con quanto indicato dal Consiglio di Stato, individua un percorso per la determinazione del rapporto di concambio tra le azioni privilegiate CDP, detenute da fondazioni bancarie, e le azioni ordinarie, basato sul riconoscimento agli azionisti privilegiati quota parte degli incrementi patrimoniali che la CDP ha realizzato dal 2003, anno della sua trasformazione in società per azioni e di ingresso nel capitale delle stesse fondazioni, ad oggi.

In merito all'emendamento in oggetto si rappresenta quanto segue:

Comma 1: l'emendamento è volto a modificare, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, le richiamate clausole statutarie regolanti la conversione delle azioni privilegiate in ordinarie, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione di CDP determini entro il 31 gennaio 2013 il rapporto di concambio secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) acquisizione di due perizie giurate di stima del valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni (fine 2003) e al 31 dicembre 2012; come esplicitamente indicato dal Consiglio di Stato, dette perizie dovranno tener conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
- b) determinazione dell'effettiva percentuale di partecipazione originaria delle fondazioni quale rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate (come detto pari a 1.050 milioni) e il valore di perizia di CDP al 2003. Ipotizzando, a titolo esclusivamente di esempio, che detta perizia confermi il valore della CDP al 2003 di importo pari a quello risultante da una recente perizia acquisita da CDP a tale data (circa 6.300 milioni), la percentuale di partecipazione originaria delle fondazioni risulterebbe pari al 16,7%;
- c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla suddetta percentuale, del valore di stima di CDP al 31 dicembre 2012. Ipotizzando che la perizia confermi il valore della CDP al 2012 di importo pari a quello risultante dalla perizia acquisita da CDP ai sensi di statuto (circa 16.700 milioni), il valore delle azioni privilegiate detenute dalle fondazioni risulterebbe di importo pari a circa 2.800 milioni.

Comma 2: l'emendamento conferma la attuale clausola statutaria la quale prevede che, qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, le fondazioni hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari (ovvero ottenere una azione ordinaria per ogni azione privilegiata detenuta o, in altri termini, mantenere la percentuale di partecipazione al capitale di CDP all'attuale quota del 30%) versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. Qualora non venga versato alcun conguaglio le fondazioni riceveranno in concambio azioni ordinarie corrispondenti all'effettiva percentuale di propria partecipazione originaria al capitale di CDP (nell'esempio sopra formulato, il 16,7%).

Comma 3: l'emendamento – partendo dalla determinazione dell'effettiva percentuale di partecipazione originaria delle fondazioni – dispone che le fondazioni che non eserciteranno il diritto di recesso, al fine di concambiare le proprie azioni privilegiate in ordinarie (con o senza conguaglio), dovranno versare al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, i maggiori dividendi corrisposti da CDP dal 2003 al 2012 alle stesse fondazioni rispetto, appunto, a quelli che sarebbero spettati sulla base della loro effettiva quota di partecipazione al capitale di CDP.

L'emendamento dispone che tale importo sia forfettariamente determinato nella misura del 50% di tali maggiori dividendi.

Considerato che i dividendi CDP effettivamente percepiti dalle fondazioni bancarie sulle azioni privilegiate detenute – corrispondenti, come detto, al 30% del capitale di CDP - sino ad oggi sono risultati pari a 1.079 milioni, qualora si continuasse a considerare l'ipotesi di una partecipazione effettiva delle stesse fondazioni nella misura del 16,7%, i dividendi spettanti sarebbero pari a 599 milioni e, quindi, i maggiori dividendi corrisposti da CDP alle fondazioni risulterebbero pari a 480 milioni. La differenza forfettariamente indicata dall'emendamento determinerebbe quindi in 240 milioni l'importo che le fondazioni che intendono restare nel capitale di CDP dovranno versare al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 4: L'emendamento concede alle fondazioni la possibilità di rateizzazione in quattro annualità degli importi dovuti per la restituzione al MEF dei maggiori dividendi come sopra definiti, con applicazione dei relativi interessi legali per i pagamenti dilazionati.

Comma 5: il periodo per l'esercizio del diritto di recesso concesso agli azionisti privilegiati dallo Statuto viene conseguentemente rideterminato: lo stesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Dal 1° aprile 2013 le azioni privilegiate per le quali non è stato esercitato il suddetto diritto di recesso saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie.

Comma 6: la proposta normativa, confermando la legittimità delle clausole statutarie vigenti relativamente al recesso e alla conversione delle azioni privilegiate, statuisce che le suddette innovative condizioni economiche per la conversione sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP e che, conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

Comma 7: L'emendamento consente alle fondazioni che risulteranno azionisti ordinari di CDP di incrementare la loro quota di partecipazione nel capitale della Società fino ad un massimo del 30% (qualora detta quota non sia stata raggiunta per effetto di una conversione alla pari con conguaglio – v. comma 2) acquistando dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione.

Comma 8: il comma determina il prezzo delle azioni ordinarie di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze oggetto di cessione ai sensi del comma precedente come importo corrispondente al valore di stima di CDP al 31 dicembre 2012. Inoltre, come per i dividendi, si concede alle fondazioni la possibilità di rateizzazione in quattro annualità degli importi dovuti al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto delle azioni, con applicazione dei relativi interessi legali per i pagamenti dilazionati.

Quanto ai possibili effetti sul bilancio dello Stato di tale cessione, ipotizzando (a) una percentuale di partecipazione delle fondazioni al capitale di CDP post conversione del 16,7%, (b) un valore di stima di CDP

al 2012 di 16.700 milioni, a seconda che le fondazioni volessero attestare la propria partecipazione su quote, rispettivamente, del 20%, del 25% e del 30%, il Ministero dell'economia e delle finanze beneficerebbe di introiti pari, rispettivamente, a circa 550 milioni, 1.400 milioni e 2.230 milioni (oltre ai relativi interessi legali per le quote eventualmente pagate in più tranche).

Comma 9: L'eventuale dilazione dei pagamenti dovuti dalle fondazioni al Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione dei dividendi e del prezzo di acquisto delle azioni è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore dello stesso Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di stima di CDP al 2012. Durante il periodo in cui le azioni restano vincolate in pegno, il diritto di voto e quello agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

4 DIC. 2012

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

A. [signature]